



## **Regolamento sulla procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari**

*Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 29 marzo 2009  
ai sensi dell'art. 8, comma 6, dello Statuto dell'Anp*

### **Art. 1 - Infrazioni disciplinari**

1. Il socio che violi lo Statuto, o che ponga in essere attività contrarie ai fini ed agli interessi dell'Anp o che comunque ne ledano l'immagine o il prestigio è passibile di sanzioni disciplinari. In particolare, costituiscono infrazioni disciplinari:
  - a) violare gli obblighi stabiliti dallo Statuto e dai suoi regolamenti applicativi;
  - b) contrastare le finalità dell'Anp;
  - c) ledere l'immagine o il prestigio dell'Anp, anche in connessione a condotte che abbiano comportato sanzioni penali;
  - d) ritardare, rifiutare o contrastare l'attuazione di decisioni degli organi statutari;
  - e) favorire organizzazioni che svolgano attività lesive degli interessi dell'Anp;
  - f) frammentare l'unità dei soci;
  - g) screditare uno o più soci;
  - h) turbare il regolare svolgimento delle attività sociali;
  - i) intentare azioni legali contro l'Anp, anziché affidare la composizione della controversia agli organi statutari;
  - j) favorire il perseguimento di interessi personali o familiari, anche a carattere politico, sfruttando i fondi sociali o l'organizzazione dell'Anp.

### **Art. 2 - Sanzioni disciplinari**

1. Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste dall'art. 8 dello Statuto Anp e cioè:
  - a) la censura, consistente in un rimprovero in forma scritta;
  - b) la sospensione fino a sei mesi dalla qualità di socio;
  - c) l'espulsione dall'Associazione.

### **Art. 3 – Organi competenti**

1. Il Presidente Nazionale è titolare del potere di deferimento dei soci al Collegio dei Probiviri, in tutti i casi in cui sia emersa una concreta ipotesi di responsabilità disciplinare. Il deferimento avviene mediante atto formale, inviato per conoscenza ai soci coinvolti.
2. Il Collegio dei Probiviri è titolare del potere disciplinare in prima istanza ed è pertanto competente ad avviare i relativi procedimenti disciplinari ed a concluderli, decidendo per l'archiviazione oppure per l'irrogazione delle sanzioni.





3. Il Consiglio Nazionale, così come costituito ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello Statuto, è titolare del potere disciplinare in appello e decide in via definitiva in caso di impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate dal Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 4 - Accertamento preliminare dei fatti**

1. Il Presidente della Struttura Territoriale, provinciale o interprovinciale, che venga a conoscenza di una condotta riconducibile a quelle previste dall'art. 1, da parte di uno o più soci iscritti presso la Struttura stessa, è tenuto a procedere tempestivamente all'accertamento dei fatti mediante riscontri documentali o testimoniali e l'audizione dei soci coinvolti. Di tali attività è redatto formale processo verbale. Il Presidente può delegare ufficialmente l'attività di accertamento ad un socio di sua fiducia.
2. Il Presidente della Struttura Regionale è tenuto a procedere ai sensi del comma 1 qualora nei fatti siano coinvolti i Presidenti Territoriali della regione o i soci componenti di organi statuari di rilevanza regionale ed ha facoltà di avocazione, sostituendosi ai Presidenti delle Strutture Territoriali della regione, in caso di loro inerzia.
3. Qualora, all'esito dell'accertamento preliminare di cui al comma 1, emerga una concreta ipotesi di responsabilità disciplinare, tutti gli atti sono trasmessi al Presidente Nazionale con una relazione illustrativa.
4. Il Presidente Nazionale è competente a procedere ai sensi del comma 1, qualora nei fatti siano coinvolti i Presidenti Regionali o i Soci componenti di organi statuari di rilevanza nazionale, ed ha facoltà di avocazione, sostituendosi ai Presidenti delle Strutture Regionali o Territoriali, in caso di loro inerzia. Ha inoltre facoltà di iniziativa diretta nei confronti dei soci.
5. L'accertamento preliminare deve essere concluso entro trenta giorni dalla data in cui il soggetto che lo promuove ha conoscenza dei fatti, salvo oggettivo impedimento.

#### **Art. 5 - Principi generali del procedimento disciplinare**

1. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari deve avvenire con pieno rispetto del diritto alla difesa ed essere improntata ai principi generali di gradualità e proporzionalità.
2. Devono essere tenute in debito conto le seguenti circostanze:
  - a) ruolo ricoperto dai Soci all'interno dell'Anp;
  - b) eventuali precedenti disciplinari nel biennio precedente;
  - c) rilevanza delle condotte tenute e di eventuali precedenti, ancorché non abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari;
  - d) entità del danno, materiale o immateriale, arrecato all'Anp;
  - e) concorso con altri Soci.
3. Qualora dalla stessa condotta conseguano più infrazioni, si prende in considerazione quella più grave.

#### **Art. 6 - Ammissibilità del procedimento disciplinare**

1. Il Collegio dei Probiviri si riunisce entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto di deferimento per decidere, a maggioranza e senza possibilità di astensione, sull'ammissibilità dell'azione disciplinare in relazione agli addebiti.
2. Qualora il Collegio lo ritenga necessario, può disporre l'effettuazione di un'istruttoria preliminare, affidandola ad uno dei suoi componenti. In tal caso fissa il termine di espletamento della stessa e la data di nuova convocazione per la decisione di ammissibilità.



3. Il procedimento disciplinare è formalmente avviato a far data dalla decisione di ammissibilità del Collegio e deve concludersi entro novanta giorni da essa.
4. L'avvio del procedimento disciplinare comporta l'automatica ed immediata sospensione cautelare dei Soci incolpati da qualsiasi incarico fino alla conclusione del procedimento stesso.

#### **Art. 7 – Svolgimento del procedimento disciplinare**

1. La decisione di ammissibilità del procedimento, unitamente alla data ed al luogo fissati per l'audizione a difesa, è notificata al socio incolpato almeno trenta giorni prima dell'audizione stessa. Nella comunicazione sono specificati gli addebiti contestati.
2. Il Socio incolpato ha facoltà di:
  - a) accedere, presso la segreteria del Collegio, a tutti i documenti e gli atti istruttori del procedimento, fino a dieci giorni prima della data fissata per l'audizione a difesa;
  - b) produrre, fino a cinque giorni prima dell'audizione, documenti e scritti difensivi.
3. Il Collegio irroga le sanzioni disciplinari, in relazione agli addebiti, con deliberazione motivata, assunta a maggioranza dei componenti, cui non è data facoltà di astenersi.
4. Di ogni seduta del Collegio è contestualmente redatto il relativo verbale.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono tempestivamente trasmesse al Presidente Nazionale, che ne dà comunicazione all'interessato ed ai presidenti delle strutture territoriali di appartenenza.

#### **Art. 8 - Conseguenze accessorie delle sanzioni disciplinari**

1. Il socio al quale sia stata inflitta la sanzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) decade immediatamente da ogni incarico interno o di rappresentanza dell'Anp e non può ricoprirne alcuno durante i dodici mesi successivi al termine della sospensione.

#### **Art. 9 - Impugnazioni**

1. Le sanzioni inflitte dal Collegio dei Probiviri possono essere impugnate, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante appello al Consiglio Nazionale dell'Anp.
2. Nella richiesta di appello, il ricorrente deve indicare se intenda essere personalmente sentito a propria difesa. Ove non abbia espresso tale volontà contestualmente alla richiesta, decade dal diritto di proporla successivamente.
3. Al di fuori di tale facoltà, il giudizio di appello si svolge unicamente sugli atti e documenti già prodotti in prima istanza.
4. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stata proposta l'impugnazione, i relativi provvedimenti assumono carattere definitivo.
5. Il Consiglio Nazionale, durante la prima seduta utile e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento dell'appello, decide in via definitiva, a maggioranza e senza possibilità di astensione.

#### **Art. 10 - Conferma della sospensione cautelare**

1. Qualora il Presidente Nazionale, in caso di urgenza e necessità, disponga la sospensione cautelare dalla qualità di socio nei confronti di iscritti coinvolti in fatti di grave rilevanza disciplinare ed al fine di assicurare gli accertamenti di cui all'art. 4, tale sospensione decade se il Collegio dei Probiviri dichiara non ammissibile il relativo procedimento disciplinare circa i fatti dedotti a sostegno della misura cautelare stessa.



### **Art. 11 - Tutela della riservatezza e disposizioni finali**

1. Tutte le comunicazioni relative ai procedimenti e ai provvedimenti di cui al presente regolamento sono effettuate mediante consegna a mano oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il rifiuto, da parte dell'interessato, della consegna a mano o della raccomandata, come anche la infruttuosa decorrenza del termine per il ritiro della raccomandata in giacenza, non incidono sulla validità ed efficacia della comunicazione.
3. Il Collegio dei Probiviri e il Consiglio Nazionale sono domiciliati, agli effetti delle comunicazioni di cui al comma 1, presso la sede nazionale dell'Anp.
4. I procedimenti disciplinari costituiscono atti riservati, di cui non deve essere data pubblica notizia durante il corso del loro svolgimento.
5. L'obbligo di riservatezza in relazione ai fatti e agli atti oggetto del procedimento disciplinare deve essere osservato anche dal socio incolpato. La violazione di tale obbligo costituisce circostanza aggravante della quale il Collegio dei Probiviri deve tenere conto nella decisione finale.
6. Del provvedimento disciplinare dell'espulsione, qualora assuma il carattere di definitività, è data notizia ai Presidenti delle strutture territoriali dell'Anp.